



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, **13 MAG. 2015**

prot. n. 11483

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 114 c.d.s. e art. 298 reg. es. – Immatricolazione ed utilizzo delle macchine operatrici.

Pervengono a questa sede quesiti in merito alla possibilità di utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente, ponendo in tal modo una questione interpretativa in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 298 reg. es., atteso che detta possibilità non è espressamente contemplata né dall'art. 84 né dall'art. 114 c.d.s.

Al riguardo, ritenuta la rilevanza generale della tematica proposta, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che si illustrano, anche al fine di consentire alle DGT in indirizzo di uniformare l'azione amministrativa degli UMC ricadenti negli ambiti territoriali di competenza.

L'art. 298 reg. es, dopo aver ribadito il principio generale, contenuto nell'art. 114, comma 2, c.d.s., alla stregua del quale le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada, debbono essere immatricolate a nome di colui che si dichiara proprietario (comma 1), prevede che il proprietario indichi nella domanda di immatricolazione sia i propri dati anagrafici e di residenza (comma 2) sia, laddove ricorra il caso, "*i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice*".

Dalla lettera della disposizione regolamentare, pertanto, si ricava anzitutto che:

- chiunque, persona fisica o giuridica, può essere proprietario di una macchina operatrice;
- che il proprietario può affidare a terzi l'utilizzazione del veicolo fermo restando che, in tal caso, l'utilizzatore può essere esclusivamente un'impresa.

Ciò premesso, avendo la norma regolamentare fatto ricorso ad un concetto generale di "affidamento" dell'utilizzazione della macchina operatrice, senza prevedere espresse limitazioni od esclusioni, è da ritenere che a detto concetto possano essere ricondotte figure giuridiche diverse, tra le quali certamente è ricompresa la locazione senza conducente.

Resta fermo, ovviamente, che per poter affidare a terzi l'utilizzazione di una macchina operatrice a titolo di LSC, il proprietario (locatore) deve necessariamente essere un'impresa esercente attività di locazione senza conducente.

Si rammenta, infine, che il medesimo art. 298, comma 3, reg. es. esclude l'obbligo di indicare i dati dell'utilizzatore nel caso in cui si tratti di:

- macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW;
- macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili;
- macchine operatrici destinate alla finitura e al trattamento dei manti stradali;
- macchine operatrici trainate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)



MN

